



**REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO REGIONALE
DELLE SOCIETA' OPERAIE DI MUTUO SOCCORSO
E COOPERATIVE DEL PIEMONTE**

**Art. 1
ATTIVITA'**

Il Coordinamento Regionale delle Società Operaie di Mutuo Soccorso e Cooperative ex SOMS svolge la propria attività nel territorio del Piemonte, stabilendo e coltivando rapporti, anche sul piano nazionale ed internazionale, con enti e istituzioni pubbliche e private, che siano interessati o interessabili ai problemi dell'associazionismo in genere e della mutualità volontaria, nonché con tutti gli organismi che svolgono la propria attività nel campo del volontariato.
Il Coordinamento tutela gli interessi più generali delle Società affiliate, nel pieno rispetto della indipendenza e della autonomia delle singole Società.
Il Coordinamento è assolutamente apartitico.

**Art. 2
FINALITA'**

Il Coordinamento non ha scopo di lucro e finalizza le proprie attività, proposte ed interventi alla migliore affermazione morale e sociale delle società che ne fanno parte, nonché alla promozione, tra tutti i cittadini, dei principi della mutualità.
Il Coordinamento si propone inoltre di promuovere e favorire la ricerca storica sulle vecchie società di mutuo soccorso al fine di divulgare e salvaguardare il patrimonio culturale, morale e materiale che hanno rappresentato e che ancora oggi possono rappresentare.

**Art. 3
COMPITI**

Il Coordinamento avrà il compito di:

- a) promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori del mutualismo volontario e favorire la nascita e diffusione di strutture mutualistiche;**
- b) promuovere tutte le attività perché le Società, nel rispetto delle norme statutarie di ciascuno, realizzino una più larga e partecipata mutualità di rapporti, di scambi, di iniziative e di cooperazione in Italia e nell'ambito dell'Unione Europea.**
- c) recuperare la dignitosa collocazione delle Società in rapporto alle esigenze del mondo contemporaneo e alla realtà istituzionale del territorio;**

- d) raccogliere le istanze valide delle Società e rappresentarle al Governo, al Parlamento, alla Regione ed agli Enti territoriali e agli Organismi culturali ed associativi, anche per inserirvi rappresentanze qualificate, laddove si ritenga necessaria ed utile la partecipazione;
- e) adoperarsi per la definizione giuridica, confacente ai bisogni e alla realtà dei tempi correnti, delle SOMS, perché queste acquisiscano una chiara qualificazione, anche al fine di essere ammesse a riconoscimenti e provvidenze, compresi quelli di natura fiscale e economica, secondo le leggi vigenti;
- f) adoperarsi per la salvaguardia del patrimonio materiale e morale delle società di mutuo soccorso.

Art. 4

SEDE

Il Coordinamento ha la propria sede nella Città di Torino presso gli uffici del Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Art. 5

PROVENTI

I proventi con i quali il Coordinamento provvede alla propria attività sono:

1. le quote sociali, ordinarie e straordinarie, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale, anno per anno, a carico dei Soci;
2. le somme eventualmente residue dallo svolgimento dei Congressi del Coordinamento o da incontri di studio o seminari;
3. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

I suddetti proventi - e i beni acquisiti con gli stessi - costituiscono il fondo comune (patrimonio) del Coordinamento.

Art. 6

SOCI

La qualità di Socio è conseguibile - a richiesta scritta - da ciascuna Società.

Ogni Società è rappresentata nel Coordinamento dal Suo Presidente pro-tempore o da un suo delegato.

Possono essere soci onorari personalità nominate dall'Assemblea.

Le società non in regola con i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale perdono ogni capacità d'intervento nella vita del Coordinamento.

Art. 7
ORGANI

Gli organi sociali del Coordinamento sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario-Tesoriere.

Art. 8
ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Regolamento, impegnano tutti gli associati.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

In particolare, spetta all'Assemblea deliberare su:

- programmi di attività;
- nomina dei Consiglieri (eventualmente anche del Consiglio dei Revisori dei Conti e di quello dei Proibiviri);
- nomina del Presidente Onorario e di soci onorari nella misura massima di dodici;
- modifiche del regolamento, eventuale scioglimento del Coordinamento.

Possono partecipare all'Assemblea, oltre al Presidente o al delegato, altri rappresentanti (massimo quattro), di ciascuna società aderente, senza diritto personale di voto, che è espresso dal Presidente o dal suo delegato.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente onorario e i soci onorari che esercitano diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento, assistito dal Segretario. Per la convocazione, lo svolgimento e per quanto altro concerne le competenze dell'Assemblea sono valide ed applicabili le comuni norme in materia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno sette giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

Art. 9
CARICHE SOCIALI: REQUISITI

Gli eletti alle cariche sociali devono essere Soci di Società aderente o Soci onorari.

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni.

Art. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo Regionale è formato da 15 a 40 membri eletti, dall'Assemblea dei Soci. Questi eleggono il Presidente e il Comitato di Presidenza.

Il Consiglio per conseguire le finalità dell'Associazione:

- formula le direttive generali ed i programmi di attività, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;
- organizza i Congressi del Coordinamento e fissa date e modalità delle Assemblee dei Soci;
- determina le quote sociali ordinarie ed i contributi straordinari;

Il Consiglio Direttivo Regionale delibera; salvo richiesta di almeno un terzo dei consiglieri presenti, a votazione palese per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti dei presenti in numero non inferiore alla metà più uno dei Consiglieri eletti.

Il Consiglio eletto ha facoltà di cooptare nel Consiglio stesso fino a otto membri; non può essere nominato Presidente un membro cooptato.

Art. 11

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e da 8 a 12 membri nominati dal Consiglio Direttivo Regionale. Al suo interno nomina uno o due Vice Presidenti.

Il Comitato provvede:

- ad assicurare la pratica e la piena applicazione delle decisioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- alla convocazione del Consiglio Direttivo Regionale;
- a nominare i rappresentanti presso gli organismi consultivi statali, regionali e locali;
- a promuovere e convocare convegni regionali e locali e a nominare Commissari di studi e di lavoro.

Art. 12

PRESIDENTE

Il Presidente del Coordinamento è nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo Regionale.

Egli ha la rappresentanza del Coordinamento; convoca la Assemblea dei Soci; (comunica le nomine dei componenti del Consiglio e di tutti gli altri Organi dell'Associazione);



Egli ha la rappresentanza del Coordinamento; convoca la Assemblea dei Soci; (comunica le nomine dei componenti del Consiglio e di tutti gli altri Organi dell'Associazione);

realizza ed è tenuto a rendere operanti le deliberazioni del Consiglio per l'attuazione dei fini istituzionali, esercitando tutte le funzioni ed attribuzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Egli può delegare un Vice Presidente o, a suo giudizio, altro Consigliere o Socio, a rappresentare il Coordinamento o svolgere incarichi speciali per conto e nell'interesse della stesso o stabilire e mantenere contatti e rapporti con altri Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o stranieri, culturali, amministrativi, giudiziari, di ricerca, ecc.

Art. 13

INCARICHI SPECIALI

Su proposta del Comitato di Presidenza il Presidente può nominare:

- a) "Delegati di zona", da designare preferibilmente fra i Consiglieri eletti, al fine di attivare la presenza dell'Associazione in determinati comparti territoriali omogenei;
- b) uno (o più) "Comitato scientifico" anche con soci ordinari delle Società aderenti o di altri cittadini che dimostrino interesse ai fini del Coordinamento, per l'impostazione, la conduzione e la realizzazione di studi, indagini e ricerche d'interesse del Coordinamento o dei Sodalizi;

uno (o più) "Comitato di esperti", anche con Soci ordinari delle Società aderenti o di altri cittadini che dimostrino interesse ai fini del Coordinamento, per consultazioni su problemi generali e particolari.

Art. 14

SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è l'organo esecutivo del Coordinamento; collabora col Presidente per l'attuazione dei fini istituzionali; organizza le strutture degli uffici speciali, anche se non permanenti; cura l'amministrazione dei beni del Coordinamento; conserva le scritture finanziarie; svolge le mansioni di "eonomo" e prepara il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Dura in carica quattro anni ed è designato dal Comitato di Presidenza Regionale anche tra non Consiglieri.

Art. 15

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Al Presidente, ai Consiglieri ed al Segretario-Tesoriere non sono riconosciute indennità né gettoni di alcun genere. Agli stessi si può consentire, nei limiti della disponibilità di bilancio, il rimborso delle spese di trasporto per partecipare a Convegni, o incontri su mandato del Comitato di Presidenza.

Art. 16

DECADENZE E SOSTITUZIONI

I membri del Consiglio Direttivo Regionale decadono in caso di decesso, dimissioni, particolari impedimenti (gravi infermità) o in caso di assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio.

In questi casi il Consiglio stesso prende atto dell'impedimento notificando la decadenza del mandato e procede alla cooptazione con persona avente le caratteristiche previste dall'art. 9 del presente Statuto.

In caso di decadenza del Presidente, il Coordinamento sarà retto dal Vicepresidente più anziano per età che, insieme al Consiglio, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali entro un anno.

Art. 17

PRESIDENTE ONORARIO

L'eventuale Presidente Onorario del Coordinamento deve corrispondere a persona che, oltre alla militanza nelle Società abbia acquisito alto prestigio, meriti particolari e notoriamente si sia impegnato per la crescita e la migliore affermazione delle Società anche sul piano nazionale.

La nomina del Presidente Onorario è espressa per voto di Assemblea. Egli rappresenta la continuità storica del Coordinamento, ed è membro di diritto del Comitato di Presidenza.

Art. 18

SOCI ONORARI

I soci onorari del Coordinamento possono essere scelti fra persone o enti pubblici o privati che abbiano realizzato opere, interventi o compiuto attività di rilevante interesse sociale o culturale, o che abbiano apportato contributi straordinari al Coordinamento.

Art. 19

CONTROVERSIE - GIURI' D'ONORE

Ogni controversia che dovesse insorgere in seno al Coordinamento sarà composta e risolta, prima con l'intervento del Presidente e, se del caso, da uno speciale "Giuri' d'Onore" composto dal Presidente, da uno dei due Vice Presidente, designato dal Consiglio e da un Socio indicato dalla persona interessata alla controversia.

Il Giuri' sarà presieduto dal Presidente della Legacoop.

I Soci si impegnano a rispettare le decisioni del "Giuri' d'onore".

Art. 20

**ARBITRATO E COMMISSARIAMENTO
DELLE SOCIETA' ADERENTI**

Ove, in seno alle Società aderenti, dovesse insorgere controversie fra Organi istituzionali, al fine di mantenere il buon nome della Istituzione, se richiesti, il Coordinamento può intervenire sia per la nomina, a spese del Sodalizio richiedente, di un Commissario per non oltre sei mesi, con incarico di indire e gestire nuove elezioni, sia per la soluzione delle controversie con proprio Giuri' d'onore.

Registrato a Torino Atti Privati

il 27-6-99 n. 1036

Serie 3A - versate L. 250.000

L. duecentociquantamila.

IL DIRETTORE
(*Cauchi*)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(*Fasolato Agnola*)

